

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1877

secondo la legge, che possono spettare all'impiegato dispensato dal servizio. »

(È approvato.)

« Art. 54. La destituzione con perdita del diritto a pensione deve essere preceduta dal parere della Commissione istituita coll'articolo 32 della legge 14 aprile 1864 sulle pensioni civili. »

(È approvato.)

« Titolo VII. — *Sui diritti e sugli obblighi dell'impiegato dello Stato, e relativa competenza.* —

Art. 55. Le controversie sopra le qualità d'impiegato o per nomine a impiego, gradi, cessazione dal servizio, collocamento a riposo, in aspettativa o disponibilità; come sopra stipendi, pensioni o indennità relative; per cumulo di stipendi, e di pensioni; e generalmente qualunque contestazione sulla posizione o responsabilità dell'impiegato verso l'amministrazione, e che sia dipendente dalla retta interpretazione e applicazione delle leggi e dei regolamenti generali di pubblica amministrazione, si conoscono in via contenziosa.

« Contro i provvedimenti relativi ad avanzamenti, a traslocazioni, a ricompense, a misure disciplinari, a determinazione di anzianità e di merito, ed ogni altra disposizione rilasciata in facoltà del Governo, non si ammette ricorso dell'impiegato che in via gerarchica. »

LUGLI, *relatore*. Chiamerei l'attenzione, se pur mi è lecito, del presidente della Camera, sul fatto che agli articoli 55 e 56 della Commissione, ne è stato sostituito uno concordato tra il Ministero e la Commissione.

PRESIDENTE. Me lo mandi.

LUGLI, *relatore*. È stampato nell'elenco n° 4 delle aggiunte e degli emendamenti.

PRESIDENTE. Qui è detto: articolo 56, concordato tra la Commissione e il Ministero. Siamo al 55, ecco perchè io non l'ho letto.

LUGLI, *relatore*. Io non ho inteso di fare un rimprovero all'onorevole presidente, soltanto di accennargli che esisteva un altro articolo.

PRESIDENTE. Non è il caso di rimprovero, è che bisogna farli stampare meglio gli articoli o scriverli meglio.

« Art. 55. La competenza sulle controversie intorno ai rapporti fra l'amministrazione e gli impiegati ed intorno ai conseguenti doveri ed obblighi le quali dipendano da interpretazione o applicazione di legge o regolamento generale di pubblica amministrazione sarà ulteriormente regolata per legge.

Nulla intanto resta innovato delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla materia.

LUGLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

LUGLI, *relatore*. La Camera ricorderà come nella discussione generale io, a nome della Commissione, spiegassi il concetto dell'articolo 55 ministeriale. In quella circostanza ebbi occasione di affermare che, quando si fosse trattato dei diritti dell'impiegato, e che questi avesse ritenuto che tali diritti fossero stati manomessi, o comunque pregiudicati dall'amministrazione, noi opinavamo che all'impiegato dovesse essere concesso di adire i tribunali, inquantochè da noi si riteneva che, trattandosi di questione di diritti, la sola autorità competente doveva essere l'autorità giudiziaria. Ma, per nostra sventura, l'onorevole presidente del Consiglio, autore del progetto di legge, non fu del nostro avviso. Egli dava all'articolo 55 un'interpretazione affatto contraria alla nostra, inquantochè egli era d'avviso che, allorquando si trattasse di diritti d'impiegati, l'autorità competente dovesse essere il Consiglio di Stato; e alla obbiezione che da noi si muoveva contro tale interpretazione, vale a dire che il contenzioso amministrativo era stato abolito per la legge del marzo 1865, allegato E, egli rispondeva che aveva appunto presentato alla Camera dei progetti i quali riguardavano la riforma tanto della Corte dei conti, quanto del Consiglio di Stato, sui quali la Camera ancora non si era pronunciata.

La Commissione non volendo, con una interpretazione di un articolo di legge, quale è quella che veniva data all'articolo 55, pregiudicare le deliberazioni della Camera in ordine alla riforma del Consiglio di Stato, e nello stesso tempo non volendo, per ora almeno, rinunciare ai concetti che io ho espresso sull'interpretazione del citato articolo 55, di buon grado si acconciava a tenere sospesa la questione.

Da tutto ciò ha originè la sostituzione dell'articolo 55, concordata fra la Commissione e il Ministero, e di cui l'onorevole presidente ci ha dato ora lettura.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 55...

ROMANO GIUSEPPE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romano Giuseppe.

ROMANO GIUSEPPE. Io ho visto con dispiacere cangiato l'articolo 55 del progetto ministeriale. Questo articolo conteneva una grande garanzia per l'impiegato che riteneva di avere ricevuto un torto dal ministro.

L'articolo anzidetto dichiarava che del reclamo si sarebbe conosciuto in *via contenziosa*. L'onorevole Mantellini sostenne che quella via era la gerarchica amministrativa. Ma io stesso gli osservai che la via